

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 06/02/2026

FATTO

Con ricorso del 30.04.2025, il ricorrente lamenta l'illegittimità di segnalazioni a sofferenza effettuate dall'intermediario resistente presso la Centrale dei rischi, per carenza della prova della titolarità del credito da parte della cessionaria e per difetto del requisito sostanziale. Precisa che i crediti segnalati sono stati oggetto di vicende traslative, ma sostiene che non vi sia prova del perfezionamento della fattispecie traslativa dei crediti. Quanto al presupposto sostanziale della segnalazione, il ricorrente nega a monte la sussistenza di uno stato di grave e non transitoria difficoltà economica, tale da giustificare la segnalazione oggetto del contendere.

Contesta all'intermediario di non aver verificato la persistenza dell'inadempimento e la complessiva situazione economica del cliente.

Domanda, per l'effetto, la cancellazione delle segnalazioni.

Con le controdeduzioni, l'intermediario deduce che in data 09.10.2019, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti considerati di difficile recupero, acquistava il credito d'importo pari ad euro 11.195,65 originato dall'esecuzione del prestito finalizzato vantato -da altro intermediario- nei confronti del

ricorrente e del suo coobbligato. Precisa che la cessione veniva notificata ai debitori ceduti, ai sensi dell'art. 1264 c.c., congiuntamente da cedente e cessionaria (i.e. la resistente) con l'invio delle raccomandate a.r., entrambe consegnate ai destinatari in data 12.11.2019. Riferisce che con atto del 15.12.2020 modificava la propria denominazione e conferiva mandato all'esazione dei crediti di propria titolarità ad una neocostituita società di *servicing*. In merito alle contestazioni afferenti al presupposto sostanziale della segnalazione precisa, innanzitutto, che non si tratta di una prima segnalazione a sofferenza, ma di una segnalazione effettuata in continuità a far data dal 9 luglio 2019 e che non appena divenuta titolare del credito ha realizzato la verifica dei presupposti di cui al Paragrafo 5.6. della Sezione 2 del Capitolo II della Circolare n. 139/91 e, non rilevando alcun elemento integrante i presupposti per una diversa classificazione, dava continuità alla segnalazione a sofferenza effettuata dal proprio dante causa; a ciò aggiungeva di essere già titolare di un credito deteriorato vantato nei confronti del medesimo debitore ceduto. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia attiene alla richiesta di cancellazione delle segnalazioni a sofferenza effettuate a suo carico presso la Centrale dei rischi dalla resistente "*in continuità*" rispetto a quelle precedentemente eseguite da altro intermediario.

Dalla visura CR in atti risulta che il ricorrente è stato segnalato dal solo intermediario resistente non essendoci precedenti segnalazioni da parte di altri intermediari questo in quanto la profondità storica della visura è limitata al periodo gennaio 2024-febbraio 2021 mentre la vicenda traslativa che ha interessato il credito risalirebbe al 09.10.2019.

La segnalazione in continuità da parte della resistente è, tuttavia, circostanza pacifica tra le parti.

Risulta, in ogni caso, nella sezione informativa una perdita da cessione per l'importo di euro 11.054,00. Ciò premesso, il ricorrente ha eccepito la mancanza dei presupposti sotto i profili della legittimazione dal lato attivo (titolarità del credito) in capo alla convenuta e la mancanza del presupposto sostanziale (insussistenza di un inadempimento grave e persistente), invocando la cancellazione della segnalazione.

Per quanto attiene il primo profilo, l'intermediario, a dimostrazione della propria titolarità, ha eccepito che la segnalazione oggetto del contendere si riferisce ad un credito di euro 11.195,65 derivate dal prestito finalizzato sottoscritto con altro intermediario e poi a lui trasferito in forza di un'operazione di cessione di crediti -considerati di difficile recupero- perfezionata il 09.10.2019 ai sensi dell'art. 1260 c.c. . Ha complessivamente prodotto, anche a seguito di integrazione istruttoria: i) copia del contratto di finanziamento originario; ii) copia della documentazione acquisita a fini identificativi al momento della

stipula del citato contratto; iii) estratto conto analitico munito di certificazione ex art. 50 TUB redatto dalla cedente; iv) le raccomandate inviate da cedente e cessionaria con cui si comunica al ricorrente (e al coobbligato) l'avvenuta cessione dei crediti all'intermediario resistente e relativi avvisi di ricevimento; v) copia del contratto di cessione crediti stipulato con la cedente; vi) copia del relativo allegato contenente l'elenco dei crediti ceduti (omissato) in cui emerge il nominativo del ricorrente.

Risulta così provata la legittimazione attiva dell'intermediario resistente.

La parte ricorrente lamenta altresì che l'intermediario non abbia posto in essere un'approfondita valutazione della propria posizione economica, prima di provvedere alla segnalazione a sofferenza.

Sul punto va richiamato il Collegio di Coordinamento - decisione n. 1317 del 10.02.2023 - il quale ha ritenuto che il cessionario non possa procedere alla segnalazione in continuità in base a un automatismo – per il solo fatto che la posizione di rischio fosse già segnalata a sofferenza dal cedente – dovendo, invece, procedere a rivalutare la posizione economica del ceduto. Secondo il Collegio, tuttavia, tale istruttoria non replica quella già effettuata dal cessionario, bensì è volta a valutare se la sofferenza si protragga o meno, prendendo in considerazione esclusivamente circostanze verificatesi a seguito della cessione (conforme Collegio di Roma, decisione n. 10135 del 05.07.2022).

Sul piano processuale, ciò si traduce in “un netto alleggerimento probatorio” (Coll. Roma, dec. n. 17330 del 21.07.2021) in capo al cessionario resistente, che è tenuto solo a dimostrare di avere verificato “*che a seguito della cessione non siano insorti elementi nuovi tali da indurre a una diversa classificazione*” (così Coll. Roma, dec. n. 6190 del 15.04.2022, conformi dec. n. 19493 del 03.09.2021, dec. n. 21684 del 02.12.2020, dec. n. 2054 del 10.02.2020).

Nel caso in esame l'intermediario rileva l'assenza dei presupposti per una diversa segnalazione considerando che: i) dall'estratto conto analitico munito di certificazione ex art. 50 TUB redatto dalla cedente, si evince che il debitore ha interrotto arbitrariamente ogni pagamento volto a rimborsare il finanziamento concessogli nel 2015; ii) non è presente alcuna documentazione utile ad attestare che, successivamente, il cliente abbia manifestato la volontà di adempiere o abbia fornito una qualche ragione che giustificasse gli insoluti contabilizzati a proprio debito.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE